



**COMUNE DI ARGELATO**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 55**  
**Del 02/11/2018**

**OGGETTO:**

**QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FINO AL 31/03/2019**

**IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL  
TERRITORIO RESPONSABILE  
LORRAI MAURO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:****QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FINO AL 31/03/2019****IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Premesso che:

- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna , alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l' Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna che con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell' Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE ;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- il "Pair 2020", all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Bologna l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo invernale dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- con ordinanza p.g. 370323/2018 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto dal PAIR 2020, a limitare la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del centro abitato di Bologna, in coordinamento con il resto del territorio regionale.
- tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato nel tavolo attuativo dell'Accordo di programma di cui sopra, le altre Regioni padane non hanno dato seguito al blocco degli euro 4 diesel e si è pertanto verificato un disallineamento fra regioni con evidenti ripercussioni in termini di efficacia e informazione alla cittadinanza.
- a seguito di un incontro, organizzato l' 8/10 scorso presso la Regione Emilia - Romagna, si è arrivati, di intesa con gli amministratori degli enti locali regionali, ad ipotizzare una diversa definizione dei provvedimenti antismog, che consentisse, in particolare, la circolazione ai veicoli diesel omologati Euro 4 durante il periodo invernale (ottobre/marzo) e sospendesse i provvedimenti per le domeniche ecologiche. Tale decisione ha portato all'adozione dell'Ordinanza P.G. 413094/2018, che ha disposto le suddette modifiche provvisorie in attesa delle decisioni definitive a livello regionale e locale.

- si è altresì stabilita la necessità di attivare un nuovo coordinamento a livello regionale per arrivare a stabilire in modo coordinato e definitivo i provvedimenti da adottare per la stagione invernale 2018-2019.

Visto che

In data 22 ottobre 2018 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge Regionale n. 14 pubblicata sul Bollettino Regionale n. 332 il 22/10/2018 che modifica, all'art. 40, il PAIR 2020 e sancisce:

- il divieto di circolazione per i diesel euro 4 a far data dal 1/10/2020 ,
- l'adozione di misure emergenziali dopo 3 giorni di superamento continuativo,
- l'istituzione di domeniche ecologiche;

- in data 19/10 c.a.i Comuni della città Metropolitana di Bologna hanno convenuto di aderire in modo coordinato a tali nuove disposizioni regionali prevedendo altresì l'estensione delle medesime limitazioni previste dal lun al ven anche in n. 8 domeniche (domeniche ecologiche) secondo il seguente calendario: 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019.

- il Comune di Argelato rientra nei Comuni dell'agglomerato di Bologna, così come definito dalla DGR 2001/2011;
- le aree del territorio soggette a limitazioni vengono individuate sulla allegata planimetria, escludendo dai provvedimenti in oggetto le zone che, seppur individuate come centro abitato, non sono sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale e più precisamente:
  - Argelato capoluogo;
  - zone industriali di Funo e Argelato;
  - Centergross;
  - Volta Reno;
  - Casadio;
  - Malacappa

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

In sostituzione della precedente ordinanza n. 46 del 2/10/2018

## **ORDINA**

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità :

A) sulle aree del centro abitato di Funo (frazione del comune di Argelato) individuate sulla allegata planimetria, fino al 31/03/2019 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/120 o successive)
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive)
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento di cui al presente punto A) non si attua nelle giornate festive di:

- a. giovedì 01/11/2018 (ricorrenza Ognissanti);
- b. martedì 25/12/2018 (Natale)
- c. mercoledì 26/12/2018 (ricorrenza S. Stefano);
- d. martedì 01/01/2019 (1° giorno dell'anno)

B) sulle aree del centro abitato di Funo (frazione del comune di Argelato) individuate sulla allegata planimetria, fino al 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, delle seguenti domeniche:

- 25/11/2018, 02/12/2018, 06/12/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019

divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/120 o successive)
2. con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive),
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

### **ORDINA INOLTRE**

C) L'adozione delle seguenti misure emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì e giovedì. Se tali verifiche evidenziano, nel comune di Bologna o in un comune dell'agglomerato di Bologna o in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo di tre giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o venerdì, su tutta l'area del centro abitato di "Bologna" nel periodo fino al 31/03/2019, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore. Tali misure restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Dai blocchi della circolazione di cui al presente punto C) sono esentati i seguenti veicoli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive),
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM<sub>10</sub>, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A ), B) e C) i seguenti veicoli :

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sul territorio comunale di Argelato i seguenti itinerari sono comunque esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C) tutta la viabilità rurale a nord del centro abitato di Funo

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano :

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2-a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9-a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9-b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

#### **DISPONE**

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

#### **SOSPENDE**

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato

#### **DISPONE INOLTRE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati per garantirne la tempestiva divulgazione.

